



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SEZIONE CIVILE

Settore Lavoro

SENT.N. _____

RUOLO N.

10299/2024

CRON. N. ____

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. **10299/2024** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv.
BOLOGNESI RICCARDO e dell'avv. FRASCA EUGENIO (*C.F._2*) VIA
CRESCENZIO, 38 00193 ROMA; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
BOLOGNESI RICCARDO

Parte_2 (C.F. *C.F._3*), con il patrocinio dell'avv.
BOLOGNESI RICCARDO e dell'avv. FRASCA EUGENIO (*C.F._2*) VIA
CRESCENZIO, 38 00193 ROMA; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
BOLOGNESI RICCARDO

Parte_3 (C.F. *C.F._4*), con il patrocinio dell'avv.
BOLOGNESI RICCARDO e dell'avv. FRASCA EUGENIO (*C.F._2*) VIA
CRESCENZIO, 38 00193 ROMA; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
BOLOGNESI RICCARDO

Parte_4 (C.F. *C.F._5*), con il patrocinio dell'avv.
BOLOGNESI RICCARDO e dell'avv. FRASCA EUGENIO (*C.F._2*) VIA
CRESCENZIO, 38 00193 ROMA; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
BOLOGNESI RICCARDO

Parte_5 (C.F. *C.F._6*), con il patrocinio dell'avv.
BOLOGNESI RICCARDO e dell'avv. FRASCA EUGENIO (*C.F._2*) VIA
CRESCENZIO, 38 00193 ROMA; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
BOLOGNESI RICCARDO

Parte_6 (C.F. *C.F._7*), con il patrocinio dell'avv.
BOLOGNESI RICCARDO e dell'avv. FRASCA EUGENIO (*C.F._2*) VIA
CRESCENZIO, 38 00193 ROMA; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
BOLOGNESI RICCARDO

CP_1 (C.F. C.F._8), con il patrocinio dell'avv. BOLOGNESI RICCARDO e dell'avv. FRASCA EUGENIO (C.F._2) VIA CRESCENZIO, 38 00193 ROMA; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BOLOGNESI RICCARDO

Parte_7 (C.F. C.F._9), con il patrocinio dell'avv. BOLOGNESI RICCARDO e dell'avv. FRASCA EUGENIO (C.F._2) VIA CRESCENZIO, 38 00193 ROMA; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BOLOGNESI RICCARDO

Parte_8 (C.F. C.F._10), con il patrocinio dell'avv. BOLOGNESI RICCARDO e dell'avv. FRASCA EUGENIO (C.F._2) VIA CRESCENZIO, 38 00193 ROMA; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BOLOGNESI RICCARDO

RICORRENTI

contro

Controparte_2 (C.F. P.IVA_1), con il patrocinio dell'avv. SCOFFERI MARIO e dell'avv. VELLA LUCIANO (C.F._11) CORSO MATTEOTTI, 10 20122 MILANO; elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 10 20121 MILANO presso il difensore avv. SCOFFERI MARIO

Controparte_3 (C.F. P.IVA_2), con il patrocinio dell'avv. PESSI ROBERTO e dell'avv. FABOZZI RAFFAELE (C.F._12) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA PO, 25/B 00198 ROMA presso il difensore avv. PESSI ROBERTO

RESISTENTI

Le parti hanno concluso come in atti

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso del 2/9/24, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio [...] CP_2 e Controparte_3 al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"1. accertare e dichiarare la nullità /invalidità /inefficacia, ai sensi degli artt. 2112 c.c. e/o 1406 c.c. e/o 1418 c.c. e/o 1344 c.c. nei confronti dei ricorrenti, della cessione dei presunti rami d'azienda descritta in narrativa e intervenuta tra CP_2 e Controparte_3 già Controparte_3, in quanto posta in essere in assenza dei necessari presupposti di legge e, in ogni caso, finalizzata a realizzare, contra legem, un piano di riduzione del personale; per l'effetto, condannare CP_2 in persona del l.r.p.t., al ripristino del loro rapporto di lavoro alle sue dipendenze, con decorrenza 15 gennaio 2024, senza soluzione di continuità e, comunque, accertarne la loro prosecuzione ed esistenza;*

competitor del **CP_7** aveva «siglato un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di **CP_3**», ulteriormente aggravando la situazione d'incertezza sul proprio futuro lavorativo, specie in considerazione del fatto che il soggetto acquirente, negli ultimi anni, ha attuato diverse procedure di riduzione del personale e, a quanto consta, presenta una situazione contabile definita «pessima» dalle riviste di settore.

In diritto, i ricorrenti hanno sostenuto l'insussistenza dei presupposti per applicare l'articolo 2112 c.c., nonché la contrarietà a norme imperative di legge ovvero la frode alla legge dell'operazione effettuata dalla **CP_2**. Hanno, altresì, sostenuto l'assenza del requisito della preesistenza dei rami ceduti a **Contr** il difetto della loro autonomia organizzativa, gestionale e funzionale e, conseguentemente, l'inefficacia della cessione effettuata.

2. **CP_2** si è costituita con memoria con cui ha contestato il ricorso di cui ha chiesto il rigetto. La banca ha sostenuto la legittimità del proprio operato, rappresentando che, al fine di ridurre il costo del c.d. «rischio prospettico», il Gruppo ha avvertito la necessità di limitare la propria esposizione sui NPE (crediti deteriorati), concentrandosi sul proprio “core business”. In particolare, al fine di dar seguito alla strategia di “derisking” perseguita dal Gruppo negli ultimi anni, si era resa necessaria per la Banca la dismissione delle «attività non-core», tramite la «cessione della piattaforma interna di recupero sofferenze e UTP ...».

CP_2, pertanto, si legge in memoria, realizzava una joint venture con il **CP_7** e, con effetto dal 31 marzo 2023, procedeva a modificare il proprio assetto organizzativo provvedendo dapprima a fondere per incorporazione **Contr** e, una volta fatto ciò, a riorganizzare la propria struttura dedicata agli **Parte_9**. Sono stati, quindi, organizzati due Rami, poi oggetto di cessione, che hanno continuato ad operare all'interno di **CP_2** fino al 14 gennaio 2024 (e dunque, per un periodo di 10 mesi) in autonomia.

CP_2 ha dato atto di aver sempre effettuato le dovute comunicazioni alle OOSS ex L. n. 428/1990 e di aver concluso con le stesse un accordo il quale prevede l'applicazione ai lavoratori ceduti del CCNL e delle normative di secondo livello applicata presso **CP_2**, il mantenimento di una serie di condizioni contributive e una garanzia di riassunzione ove **Contr** dovesse “chiudere nell'arco dei 5 anni successivi alla cessione dei rami una delle sedi

operative presso cui verranno assegnati i dipendenti ceduti, con conseguente trasferimento collettivo degli stessi ad una distanza superiore a 75 km”.

In diritto, CP_2 ha sostenuto l'irrelevanza del requisito della “preesistenza” ai fini della configurabilità di un ramo d'azienda e, nella specie, ha argomentato in merito alla sussistenza di quest'ultimo e alla legittimità dell'operazione posta in essere.

3. Controparte_3 si è costituita con memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa di Contr si fonda, in estrema sintesi, sul difetto di interesse ad agire in capo ai ricorrenti e, nel merito, sulla legittimità del trasferimento dei rami, in quanto autonomi e funzionali e in grado di operare senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario.
4. La causa, fallita la conciliazione, sentiti i testi e disposto il deposito dell'allegato 4.2.1. del documento 57 di CP_2, è stata decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e riserva del termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.

5. L'eccezione di difetto di interesse ad agire dei lavoratori, sollevata da Contr è infondata in quanto *“in tema di trasferimento d'azienda, il lavoratore ha interesse ad accertare in giudizio che nel complesso di beni oggetto di trasferimento non è ravvisabile un ramo d'azienda, e, quindi, in difetto del suo consenso, l'inefficacia nei suoi confronti del trasferimento stesso, non essendo per lui indifferente, quale creditore della prestazione retributiva, il mutamento della persona del debitore-datore di lavoro, che può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi diritti. Tale interesse non viene meno né in caso di svolgimento, in via di mero fatto, di prestazioni lavorative per il cessionario, che non integra accettazione della cessione del contratto di lavoro, né per effetto dell'eventuale conciliazione intercorsa tra lavoratore e cessionario all'esito del licenziamento del primo, né, in genere, in conseguenza delle vicende risolutive del rapporto con il cessionario”* (Cass. n. 18948 del 2021).
6. L'istruttoria orale ha avuto a oggetto (i) le mansioni svolte in concreto dai ricorrenti nel periodo intercorrente tra il 31 marzo 2023 e il 14 gennaio 2024 e (ii) il confronto tra queste ultime e quelle disimpegnate sia prima sia dopo la cessione.

7. I testi, escussi all'udienza del 9 gennaio 2025, hanno reso le dichiarazioni che di seguito si riportano.

Mi chiamo [Testimone_1] n.... Indifferente. Ho lavorato per CP- per Cont sino al 2023 e poi nuovo per CP_2 sino al 30 ottobre 2023, da ultimo ero vicedirettore e responsabile del servizio sofferenze a Modena. Ero responsabile delle colleghe della sezione di Milano, del comparto sofferenze, Pt_3 Pt_7 Pt_5 e Pt_1 Mi sono dimesso. Sono sempre stato dipendente di CP_2 dal 2001 e solo distaccato in Cont .

Il 31 marzo 23 siamo stati reinseriti in CP_2 mentre prima eravamo una società consorziata che gestiva le sofferenze del gruppo per intero.

Nel rientrare non tutti hanno continuato a svolgere le stesse mansioni, le ricorrenti che prima ho menzionato hanno continuato a occuparsi, di sofferenze. Mentre però prima si occupavano anche delle attività connesse al post cessione, agli adempimenti relativi alle pratiche cedute, dopo il post cessione queste attività competevano al servizio work out creato ad hoc con il nostro reinserimento in CP_2.

Non tutti gli addetti al work out provenivano da Cont , al servizio sofferenze è rimasta solo la gestione delle sofferenze.

Le colleghe hanno quindi continuato a svolgere le loro mansioni salvo quanto conferito al servizio work out. Al servizio work out sono stati addetti anche dipendenti provenienti da Cont ad es. Per_2 , Per_3 Persona_4 , Persona_5 , Per_6 e in generale quelli dell'ufficio di Bra, Aprilia CP_8 ,. Questi ultimi non sono stati inseriti nel servizio sofferenze e si sono dedicati alle attività che prima erano di corollario. Alcuni sono stati dirottati alle sofferenze leasing.

Non so riferire in merito alle mansioni svolte dagli altri ricorrenti i cui nomi mi sono letti, non erano nel mio perimetro.

Il work out si occupava di post cessione, di cause passive, del pagamento delle fatture dei legali in riferimento a pratiche cedute, anche sofferenze attinenti al leasing.

Non sono a conoscenza di cosa sia stato ceduto a CP_3 perché sono andato via prima.

Adr, le ricorrenti si occupavano anche dell'escussione delle garanzie medio credito centrale ante 31 marzo 23 e hanno continuato a farlo, non è passata al work out.

Mi chiamo [Testimone_2] . Indifferente. Lavoro per CP_2 da febbraio 2021 ora a Bergamo e sono addetto anche al settore UTP. Ho lavorato con Parte_6 ma in Ubi Banca. Il mio ufficio si occupa di tenere i rapporti tra CP_3 e CP_2 Da gennaio 2024, dopo la cessione dei

colleghi, devo gestire loro richieste sui contratti e su informazioni contabili cui non hanno accesso, accolgo nulla osta sui confini e consento o meno operazioni di sconfinco alle filiali, mi occupo di autorizzare i business plan e le delibere di classificazione a sofferenza, le mie autorizzazioni dipendono dagli importi.

Prima della cessione lavoravo nell'ufficio credito anomalo corporate, prima solo Lombardia, poi Nord e gestivo un portafoglio di posizioni in carico all'ufficio. Immagino che abbiano iniziato a chiedere a me queste autorizzazioni in quanto CP_3 è un gestore, non è titolare del credito. L'autorizzazione è necessaria oltre una certa soglia, per il resto CP_3 ha autonomie proprie, oltre subentra CP_2. Quello che ho riferito riguarda, come detto, solo gli addetti al settore UTP.

Prima del gennaio 2024 alcuni colleghi erano nel mio stesso ufficio, ma non i ricorrenti, chiedo di controllare il cellulare per le date.

Il giudice autorizza.

Da marzo 23 sono stato assegnato all'ufficio credito anomalo corporate Nord da febbraio 2021 ero assegnato sempre all'ufficio credito anomalo corporate dove non lavoravano i ricorrenti ma alcuni colleghi poi passati in CP_3

I ricorrenti lavoravano per quanto ne so in uffici credito anomalo ma non nel mio quindi non so riferire con precisione sulle loro mansioni.

Mi chiamo Testimone_3 ... Indifferente. Lavoro per CP_2 da settembre 2016 e sono responsabile della sezione credit management e work out.

Sono a conoscenza delle mansioni svolte dai ricorrenti, attualmente sono passati a CP_3 ora una parte si occupa di recupero crediti, di sofferenze e una parte degli UTP. Precedentemente, anche, si occupavano di sofferenze e UTP.

Il work out gestisce le sofferenze nuove che non possono essere passate a CP_3 per clausole contrattuali e gestisce i rapporti con la società di recupero dei crediti.

Il 31 marzo 23 è stata incorporata Controparte_9 crediti e abbiamo riportato dentro alla mia struttura la funzione di recupero.

Sia prima sia dopo la cessione hanno continuato a svolgere le stesse mansioni. Mi riferisco al periodo post 31 marzo 23 perché non ero in BCM.

Adr sono membro del CdA non delegato della resistente Cont rappresento CP_2 che la possiede al 30%.

Sono stato AU della società per un certo periodo al momento della sua costituzione, mi sono occupato di adempimenti amministrativi.

Adr, da marzo 23 e gennaio 24 il work out NPL della mia attuale struttura si occupava prevalentemente di leasing e di crediti di B Banca, non passati a CP_3

La restante parte di work out che seguiva le sofferenze è passata a CP_3

Posso confermare che gli addetti al servizio sofferenze poi passati a CP_3 provenivano da Cont.

Mi chiamo Testimone_4 lavoro per CP_2 dal 1996 e attualmente sono responsabile dell'ufficio Interfaccia Partner nella sezione management work out a Modena. Mi interfaccio con i ricorrenti dal 15 gennaio 24, da quando c'è questa partnership con Cont. Il contratto di service con Cont prevede dei processi operativi per sofferenze e UTP, con delibera da CP_2 valuta e autorizza le varie proposte dei gestori.

Prima della partnership non vi era questa struttura poiché non vi era questa necessità, vi era una gestione interna, con strutture deliberanti interne secondo organigramma.

Sono stato responsabile di alcuni ricorrenti Parte_10 , Parte_6 e Pt_4 per un periodo di 11 mesi sino a marzo 2023, seguivamo gli utp sopra una certa soglia.

Da marzo 23 sono stati assegnati all'ufficio small and mid cap, gestivano posizioni UTP ma con soglia diversa.

Anche in CP_3 fanno parte dell'ufficio small and mid cap.

Io da 31 marzo 23 a gennaio 24 mi sono occupato dell'ufficio corporate nord che seguiva gli UTP sino a un milione di euro. Con me non sono venuti i ricorrenti, come detto passati al small and mid cap, ma altri due colleghi, che lavorano tuttora in CP_2. Io non ho influito sulla selezione e non sono a conoscenza dei criteri.

Mi chiamo Testimone_5 il 13.8.76 e resid. Modena corso cavour 58. Indifferente. Lavoro per Cont dalla sua costituzione, prima lavoravo in CP_2 non ho mai lavorato in Cont. ORA sono responsabile della divisione servicing, gestisco il credito anomalo, gli UTP.

Anche in CP_2 gestivo gli Utp come responsabile del credito anomalo retail.

Lavoro con Pt_4 Parte_6 Parte_11 e Pt_8 gestiscono gli UTP sulle controparti aziende corporate, lo facevano anche in CP_2

Non ci sono stati cambiamenti nelle loro mansioni né è stato necessario far loro una formazione.

Non facevano parte del servizio da me diretto prima del 31 marzo 23, vi è stata una riorganizzazione del credito anomalo, è stato creato l'ufficio small and mid cap da me diretto e vi sono stati assegnati i ricorrenti che prima ho nominato.

Svolgevano queste mansioni anche prima del 31 marzo 23, lo presumo trattandosi dello stesso portafoglio.

Non so le ragioni per le quali è stato creato questo ufficio.

Ora in ^{Cont} si occupano sempre di small and mid cap senza mutamenti nelle mansioni.

Mi chiamo ^{Testimone_6} n... Indifferente. Lavoro a Modena per ^{Cont} e sono responsabile del servizio sofferenze NPL. PRIMA ero in ^{CP_2} e negli ultimi mesi, da ottobre 23 a gennaio 24, ero responsabile del servizio sofferenze.

Sono addetti al servizio sofferenze ^{Pt_1} ^{Pt_7} ^{Pt_5} e ^{Pt_3} mi interfaccio con loro o con i loro team leader.

In ^{CP_2} erano all'ufficio sofferenze nord ovest, provenivano da ^{Cont}, vi sono stati sino a marzo 23.

Il cambiamento nelle mansioni o meglio la perimetrazione più ristretta delle mansioni dei ricorrenti vi è stata a marzo 23 quando sono stati specificatamente addetti al recupero sofferenze attive e ai giudizi a essi correlati, questo è anche quello che fanno in ^{Cont} sostanzialmente.

Dal perimetro sono rimaste fuori le sofferenze estinte, crediti estinti in ragione del trasferimento di crediti a terzi o recupero integrali. Sono funzioni non transitate a marzo 23 nel servizio sofferenze di ^{CP_2} e quindi non transitate in ^{Cont}

Sono rimaste in Bper le funzioni attinenti al servizio work out, credo che tale servizio sia stato creato in concomitanza con l'arrivo da ^{Cont}, non sono a conoscenza dei criteri che hanno portato ad adibire i ricorrenti e non altri colleghi con mansioni analoghe in ^{Cont} a essere adibiti al perimetro del recupero sofferenze attive da marzo 23.

8. ^{CP_2} ha prodotto accordo quadro concluso il 30/11/22 con ^{CP_3} e con l'intermediario finanziario ^{CP_10} in base al quale “^{CP_2} in qualità di socio unico, costituirà una società per azioni di diritto italiano (“NewCo”) che, al perfezionamento dell'Operazione, sarà titolare della Licenza Ex Art. 115 per lo svolgimento dell'attività di recupero crediti per conto di terzi;

(B) fermo restando quanto previsto per la gestione della Piattaforma e per la gestione di NewCo nel Periodo Interinale della Piattaforma ai sensi della Clausola 4.1.1, alla Data di

Sottoscrizione dell'Atto di Conferimento, CP_2 conferirà in natura in favore di NewCo le attività, passività, dipendenti, contratti e altri rapporti giuridici relativi alla piattaforma interna per la gestione delle esposizioni deteriorate del Gruppo CP_2 e in particolare: (A) la business unit attualmente presente in CP_2 dedicata alla gestione e al recupero degli Unlikely-To-Pay Loans delle Banche (l'“Unità UTP”) e (B) la business unit dedicata alla gestione e al recupero dei Non-Performing Loans di CP_2 attualmente gestita da [...] Controparte_4 (l'“Unità NPL” e, insieme all'Unità UTP, le “Unità NPE”) e (C) ogni altro elemento specificato nell'Allegato 4.2.1(A) (The Platform) ((A), (B) e (C), insieme, la “Piattaforma”) (...).”

Costituzione della NewCo e Conferimento in natura

4.2.1. CP_2 e CP_3 prendono atto, convengono e accettano che le attività, le passività, i dipendenti, i contratti e gli altri rapporti giuridici facenti capo alla Piattaforma da trasferire, mediante conferimento in natura (il “Conferimento in Natura”), da CP_2 a NewCo sono riflessi nella situazione patrimoniale provvisoria al 31 ottobre 2022 di cui all'Allegato 4.2.1(A) (The Platform) e saranno dettagliati successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, e al più tardi entro 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi prima del Conferimento in Natura, fermo restando che il perimetro finale della Piattaforma resterà soggetto agli eventuali aggiustamenti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione fino alla data di riferimento del Conferimento in Natura che potranno essere negoziati in buona fede tra CP_2 e CP_3. In particolare, in relazione al trasferimento della Piattaforma, CP_2 farà in modo che nessun dipendente venga trasferito a NewCo mediante il Conferimento in Natura, ad eccezione dei dipendenti e del personale elencati in un Allegato 4.2.1(B) (Transferred Employees) che sarà concordato tra CP_2 e CP_3 e scambiato separatamente tra loro alla data del presente Accordo Quadro (i “Dipendenti Trasferiti”), fermo restando che CP_2 e CP_3 prendono atto e concordano che (i) l'elenco dei dipendenti e del personale di cui all'Allegato 4.2.1(B) (Transferred Employees) è aggiornato alla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro e che tale elenco sarà modificato e integrato fino alla Data di Sottoscrizione dell'Atto di Conferimento (come di seguito definita) solo al fine di riflettere l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro di tali dipendenti e personale e le eventuali nuove assunzioni volte a sostituire tali dipendenti e personale (fermo restando che i termini e le condizioni di lavoro applicabili a tali nuovi dipendenti non

saranno diversi da quelli applicati ai dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato), e (ii) i Dipendenti Trasferiti saranno trasferiti alla NewCo mediante il Conferimento in Natura al verificarsi della condizione prevista ai sensi della Clausola 4.3.3” (v. doc. 57 CP_2).

9. Nel corso del giudizio, a seguito dell’istanza della parte ricorrente, la scrivente ha disposto, non essendoci opposizione di CP_2 , il deposito dell’allegato 4.2.1.. CP_2 ha depositato solo l’allegato 4.2.1. (A) denominato “The Platform” e contenente la descrizione del patrimonio netto, ma non allegato (B) denominato “Transferred employees”. I ricorrenti hanno, quindi, chiesto la produzione anche di quest’ultimo documento il quale, essendo antecedente sia alla comunicazione alle OOSS sia alla cessione, dimostrerebbe la finalità elusiva dell’operazione, ossia che i lavoratori poi ceduti sono stati arbitrariamente “selezionati” per essere poi espulsi a gennaio 2024.
10. L’istanza dei ricorrenti è stata accolta anche in applicazione dell’art. 421 c.p.c., trattandosi di allegato di documento già prodotto dalla parte e il cui esame è idoneo a consentire la miglior comprensione del documento stesso.
11. L’allegato 4.2.1. (b) costituisce, pur senza indicarne i nomi, elenco dei lavoratori oggetto della cessione con riferimento al luogo di lavoro, alla retribuzione, alla residenza, all’anzianità aziendale, all’età anagrafica, al fatto che fruiscono o meno di smart working ovvero siano titolari di handicap o di permessi ex L. n. 104/92.
12. Pur non essendoci i nominativi è evidente che nell’elenco sono compresi anche i ricorrenti e la circostanza è stata ammessa anche dalla resistente nel corso della discussione.
13. Ora, vi è da chiedersi se la circostanza che i lavoratori fossero già stati individuati e abbiano, come visto dall’esame delle dichiarazioni testimoniali, esercitato determinate competenze, benchè a seguito di riorganizzazione e con qualche mutamento, per 10 mesi prima della cessione, renda la cessione stessa inefficace.
14. L’art. 2112 c.c., modificato al fine di conformarsi alle disposizioni della Direttiva UE n. 2001/23/ce dispone: “[I]. In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

(...)

[V]. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento (...).

15. La Corte di Cassazione sez. lav., con recente pronuncia n. 24475/2024 ha ribadito che *“ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del D.Lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va, quindi, letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" -Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017-" (v. Cass. 22249 del 2021; nello stesso senso v. Cass. n. 29203 del 2021 non massimata; Cass. n. 19034 del 2017).”*

16. Come chiarito dal Tribunale di Milano con pronuncia n. 1867/23, non sussiste il requisito della preesistenza ove ciò che è stato ceduto al cessionario non preesisteva come tale presso il cedente, ma è stato estrapolato ai fini della cessione al cessionario. Nella sentenza, che si richiama poiché la si condivide anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c., si legge: *“Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, in ogni caso, la vicenda circolatoria, per rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva, deve riguardare “un'entità costituita da un complesso organizzato di persone ed elementi che consenta l'esercizio di un'attività*

economica che sia finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo e sia sufficientemente strutturata ed autonoma”.

È stato, in particolare, sancito che “l’autonomia funzionale” rappresenterebbe uno degli elementi “inscindibili fra loro” che compongono “l’identità” dell’entità economica sulla quale deve vertere il trasferimento (Corte di Giustizia, 13-6-2019, causa C-664/17).

Secondo la CGUE, il requisito della preesistenza sta, quindi, a indicare che il complesso organizzativo deve essere già concretamente preordinato presso il cedente all’esercizio dell’attività economica, in una sintesi tra elemento strutturale e profilo funzionale.

Per la Corte di Giustizia è escluso che il legame tra autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto e la materialità dello stesso possa derivare (soggettivamente) solo dalla qualificazione fattane dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento, consentendo ai soggetti stipulanti il negozio traslativo la libera definizione della fattispecie cui la norma inderogabile si applica, perché ciò sarebbe in contrasto con la disciplina comunitaria sulla inderogabilità dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda.

L’atto di identificazione da parte del cedente, coerentemente con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, deve quindi avere un contenuto accertativo e non costitutivo, nel senso che la cessione presuppone l’individuazione del ramo nel contesto aziendale, ma non la sua creazione”.

17. Nel nostro caso, non sussiste il requisito della preesistenza poichè ciò che è stato ceduto non preesisteva come tale presso il cedente, ma è stato “estrapolato” ai fini della cessione al cessionario.

18. Né deve trarre in inganno il fatto che, per circa 10 mesi, i lavoratori hanno esercitato le mansioni che poi sono andati a svolgere presso il cessionario stesso. La “preesistenza”, in tal caso, non può ritenersi effettiva e genuina, ma preordinata esclusivamente alla cessione. A tale conclusione si giunge sulla base delle seguenti considerazioni:

- la circostanza è, in un certo senso, incontestata in quanto la stessa CP_2 ammette di aver selezionato determinati lavoratori addetti, prima presso ^{Contr} e addetti al settore UTP quali lavoratori da cedere a ^{Contr} (si vedano l’accordo quadro e il relativo allegato 4.2.1. b);

- è altrettanto pacifico ed è stato confermato dai testi che, solo dal 31 marzo 2023, i lavoratori poi ceduti abbiano esercitato le mansioni poi svolte presso ^{Contr}
- i testi hanno pure confermato che, benchè sempre nel perimetro delle loro competenze, i lavoratori hanno subito una riorganizzazione e un ridimensionamento delle loro mansioni;
- infine, circostanza che appare dirimente, la selezione dei lavoratori e l'esercizio per 10 mesi delle mansioni poi disimpegnate presso ^{Contr} era già stata prevista da CP_2 nell'accordo quadro del 30/11/22. L'accordo quadro risulta quindi volto, come detto, a "estrapolare" un determinato numero di risorse, a organizzarle presso la cedente secondo modalità prima non esistenti e al fine di renderle già pronte a operare al momento della cessione. Ciò nelle more della costituzione della NewCo (l'attuale ^{Contr} da parte della CP_2

19. Va, inoltre, ricordato, come affermato anche da Corte appello Milano sez. lav., 20/12/2022, n.1050 che *"La ratio della preesistenza è ricondotta alla necessità di evitare che il ricorso all'[art. 2112 c.c.](#) possa essere esteso al punto di consentire senza il consenso del lavoratore - altrimenti necessario [ex art. 1406 c.c.](#) - "operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale"*.

È in tale prospettiva che la giurisprudenza di legittimità ha richiesto, da un lato, che sia preclusa la possibilità di esternalizzare "frazioni" in precedenza non coordinate fra loro, essendo fondamentale "l'inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma e obiettiva funzionalità" ([Cass., 4-12- 2012, n. 21711](#)); dall'altro, che il ramo sia dotato di effettive potenzialità commerciali.

(...)

Per la Corte di Giustizia è escluso che il legame tra autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto e la materialità dello stesso possa derivare (soggettivamente) solo dalla qualificazione fattane dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento, consentendo ai soggetti stipulanti il negozio traslativo la libera definizione della fattispecie cui la norma inderogabile si applica, perché ciò sarebbe in contrasto con la disciplina comunitaria sulla inderogabilità dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda.

L'atto di identificazione da parte del cedente, coerentemente con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, deve quindi avere un contenuto accertativo e non

costitutivo, nel senso che la cessione presuppone l'individuazione del ramo nel contesto aziendale, ma non la sua creazione.

(...)

Non si trattava propriamente di una unità produttiva specializzata, operante nel libero mercato (con appositi macchinari e specifiche tecniche produttive), ma di una struttura interna, impiegatizia, avente l'esclusivo compito di recuperare i crediti in sofferenza.

Senza i coevi contratti di appalto (che hanno garantito l'unica commessa ^{Pa}, fornendo gli strumenti informatici necessari per l'ordinaria operatività) e senza l'inserimento nella organizzazione di INTRUM (non essendo passate le funzioni amministrative e di interfaccia), il presunto ramo d'azienda non sarebbe stato in grado di operare nel libero mercato.

Gli addetti al presunto ramo, quandanche dotati di un particolare know how, non avrebbero potuto proseguire la loro attività senza una struttura in grado di interfacciarsi con l'esterno e senza poter accedere alla piattaforma informatica per utilizzare gli applicativi

(...)

Già il fatto che l'attività di recupero sia stata ceduta solo in relazione ad una parte, seppure preponderante, ma non alla totalità dei crediti in sofferenza, esclude il requisito della preesistenza del ramo ceduto, venendo frazionata artificialmente un'attività che si assume in sé omogenea e diversa rispetto a quella rimasta alla cedente”.

20. Nel nostro caso, sovrapponibile a quello esaminato dal precedente richiamato, come risulta dalla documentazione in atti e come emerso all'esito delle prove orali (v. *supra*), il ramo è stato costituito “ad hoc” al momento della conclusione dell'accordo quadro e dell'individuazione dei lavoratori da trasferire; i lavoratori trasferiti – lungi dal costituire una “unità produttiva specializzata, operante nel libero mercato (con appositi macchinari e specifiche tecniche produttive)” non sono in grado di operare da soli sul mercato stesso, ma hanno bisogno di interfacciarsi con e dell'utilizzo degli applicativi della cedente; anche nel nostro caso, il fatto che siano stati ceduti solo alcuni lavoratori, addetti alla gestione dei crediti in sofferenza, parafrasando la sentenza appena richiamata “*esclude il requisito della preesistenza del ramo ceduto, venendo frazionata artificialmente un'attività che si assume in sé omogenea e diversa rispetto a quella rimasta alla cedente*”.

21. Con ciò non si vuole certamente limitare il diritto di organizzare l'impresa sancito e protetto dall'art. 41 Cost.. Semplicemente, le parti avrebbero dovuto ricorrere agli altri strumenti previsti dall'ordinamento (v., in termini, Corte di Appello di Bari n. 392/24 e Corte di Appello di Milano n. 1050/2022, cit.).
22. Quanto sopra esposto consente di accertare l'insussistenza di un ramo d'azienda nel senso specificato dalla giurisprudenza sopra richiamata, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2112 c.c..
23. In conclusione, in accoglimento del ricorso, deve essere accertata l'inefficacia della cessione e la perdurante vigenza dei rapporti di lavoro dei ricorrenti alle condizioni in essere al momento della cessione stessa, senza soluzione di continuità. CP_2 va, conseguentemente, condannata al ripristino dei rapporti di lavoro dei ricorrenti.
24. Spese secondo soccombenza, la condanna al pagamento delle quali va disposta a carico delle resistenti in solido, con liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

definendo il giudizio,

In accoglimento del ricorso, accerta l'inefficacia della cessione e la perdurante vigenza dei rapporti di lavoro dei ricorrenti e ordina a Controparte_2 il ripristino degli stessi alle condizioni in essere al momento della cessione, senza soluzione di continuità;

Condanna altresì le parti resistenti in solido a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese, € 20.000,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Riserva il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.

Milano, 13/03/2025

Il Giudice
Dott.ssa Maria Beatrice Gigli